



COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(ART. 113 DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016 E SS.MM.II.)

Approvato con deliberazione G.C. n. 31 del 13/03/2018

INDICE

Art.1 - Oggetto del regolamento e principi generali	3
Art.2 - Definizioni	4
Art.3 - Ambito di applicazione	5
Art.4 - Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.	5
Art.5 - Gruppo di Lavoro	6
Art.6 - Atto di incarico.....	7
Art.7 - Conferimento degli incarichi	7
Art.8 - Rapporti con altri Enti Pubblici	7
Art.9 - Calcolo del Fondo per l'innovazione.....	8
Art.10 - Calcolo del Fondo per funzioni tecniche e ripartizione tra i singoli interventi.....	8
Art.11 - Ripartizione del Fondo singolo intervento tra le varie attività.....	8
Art.12 - Liquidazione	10
Art.13 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione.....	10
Art.14 - Entrata in vigore	10
Art.15 - Disposizioni finali	10

Art.1 - Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 5-bis del Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato dalla Legge di Bilancio n°205/2017 del 23.12.2017 (art. 1, comma 526), entrata in vigore dal 01.01.2018, come appresso rubricato:

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione

elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 comma 12), del D. Lgs. 50/2016:

12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.

Art.2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A. "**PROGETTO**": il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione dell'opera o lavoro pubblico nonché il progetto che concorre alla definizione di un servizio o una fornitura.
- B. "**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**" (RUP) di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Responsabile del Servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- C. "**PROGETTISTA**": tecnico o gruppo di tecnici incaricato/i della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.

- D. **"COLLABORATORI INTERNI"**: personale Tecnico e Amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- E. **"COLLAUDATORE"**: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D. Lgs. 50/2016.
- F. **"GRUPPO DI LAVORO"**: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art.
- G. **"LAVORO"**: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- H. **"FONDO"**: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, del Decreto Legislativo 50/2016.
- I. **"FONDO PER FUNZIONI TECNICHE"** (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo), con esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti Europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata, per i quali si applica il 100% del Fondo (art. 113, comma 4, primo periodo, del D.Lgs 50/2016);

Art.3 - Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 149 del D.Lgs 50/2016 (ex art. 132, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) ad eccezione di perizie per ad errori od omissioni progettuali.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
4. Restano esclusi i lavori di manutenzione ordinaria, così qualificati ai sensi del codice a prescindere o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione.

Art.4 - Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione

risorse finanziarie in misura non superiore al **2%** (due per cento) degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.

2. Ai sensi del **comma 3** dell'art. **113** del D.Lvo 50/2016, l'**80%** (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante **20%** (venti per cento) delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art.5 - Gruppo di Lavoro

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 7), secondo i seguenti criteri:

- A) *Limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;*
- B) *Specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.*

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 6.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, (di ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici) (*se fornitura/servizi*: di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità) ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

Art.6 - Atto di incarico

Nell'atto di incarico viene:

- a) Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione ella spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
- c) All'interno del quadro economico di progetto di ogni opera pubblica e/o di servizi e forniture, deve essere riportato l'importo per "funzioni tecniche" di cui al comma 5-bis dell'art. 113 D.Lgs 50/2016, spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti. Per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Responsabile di Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.
- d) L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto all'art.12.

Art.7 - Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del responsabile del servizio preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione del personale, il quale può con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile del servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il responsabile del procedimento gli incaricati della redazione del progetto, della direzione lavori e del piano di sicurezza il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione i collaboratori l'indicazione dei compiti e dei tempi assegnati a ciascuno

Art.8 - Rapporti con altri Enti Pubblici

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n.267/2000; questi partecipano alla ripartizione della quota accantonata per gli incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art.9 - Calcolo del Fondo per l'innovazione

Il 20% del Fondo Incentivi, la cui parte dovrà essere indicata all'interno del quadro economico di ogni singola opera e/o forniture/servizi, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di:

- a) *beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;*
- b) *implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;*
- c) *attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997*
- d) *svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al fondo incentivi da destinarsi al personale interessato all'esecuzione dell'intervento programmato.

Art.10 - Calcolo del Fondo per funzioni tecniche e ripartizione tra i singoli interventi

L'**80%** (ottanta per cento) delle risorse finanziarie costituenti la quota "incentivi" di cui all'art.113 comma 5-bis del D.Lvo 50/2016 come modificato dal comma 526, comma 1 della Legge Finanziaria 2018, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata per i quali si applica il 100%, viene destinata al personale incaricato per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui al comma 2 del suddetto articolo;

Il suddetto importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FF è pari al 100%.

Il fondo relativo al singolo intervento è calcolato secondo la seguente formula:

$$FF = BD \times 2\% \times 80\%$$

$$FF = BD \times 2\% \times 100\% \text{ (nel caso di interventi con finanziamento a destinazione vincolata o Fondi Europei)}$$

Dove:

FF = Fondo singolo intervento

BD = Importo a base d'asta

Art.11 - Ripartizione del Fondo singolo intervento tra le varie attività

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti di questa Amministrazione formalmente incaricati ed investiti dalle attività incentivate dal comma 3 del citato articolo del D.Lgs 50/2016;

Nello specifico, beneficiano di quanto sopra:

- 1) *Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), così come definito dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 che è responsabile per le fasi:*
 - della programmazione;
 - della progettazione;
 - dell'affidamento;
 - dell'esecuzione;

- 2) *Struttura Tecnica di supporto al R.U.P.;*
 - E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa;
- 3) *Responsabile della predisposizione e controllo della procedura di gara;*
 - Sono il responsabile dell'Area che bandisce la gara a cui è demandata la gestione della procedura di affidamento;
- 4) *Responsabile unità tecnica di verifica del progetto;*
 - Dipendente Tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del R.U.P. per le soglie di pertinenza;
- 5) *Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione;*
 - Dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della qualità delle prestazioni caratterizzanti dei contratti di servizi e forniture;
- 6) *Direttore dei Lavori;*
 - Dipendente Tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione ai controlli da effettuare;
- 7) *Collaudatore;*
 - Dipendente Tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, inquadrato in categoria "C" o superiore;

La ripartizione del fondo di ogni singolo intervento tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

LAVORI		
N°	ATTIVITA'	RIPARTIZIONE
1	Programmazione	6%
2	Verifica preventiva progetto di fattibilità tecnica ed economica	7%
3	Verifica preventiva progetto definitivo	8%
4	Verifica preventiva progetto esecutivo	10%
5	Predisposizione/controllo procedura di gara	19%
6	Responsabilità di Procedimento	40%
7	Direzione dei lavori, misura, contabilità	4%
8	Collaudo e/o certificato di regolare esecuzione	1%
Totale		100%

FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A 5.000,00 EURO		
	ATTIVITA'	RIPARTIZIONE
1	Programmazione	2%
2	Predisposizione Progetto	23%
3	Predisposizione/controllo procedura di gara	10%
4	Direzione dell'esecuzione	25%
5	Responsabilità di Procedimento	40%
Totale		100%

Nel caso una o più attività non vengano svolte, la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100, la ripartizione della percentuale relativa all'attività non svolta è ripartita in modo proporzionale sulle singole attività svolte.

La ripartizione del singolo intervento è operata dal Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art.12 - Liquidazione

La liquidazione del fondo per ogni singolo intervento di cui all'art. 11 avviene a completamento dei lavori, servizi o forniture (approvazione degli Atti di Contabilità Finale e del C.R.E e/o Collaudo);

Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il Fondo del singolo intervento, viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016.

In sede di liquidazione, il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. In caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art.13 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione (comma 4 dell'art. 113 del D.Lvo 50/2016) sarà ripartito in sede di PEG, allocato su un capitolo di Entrata e di Spesa specifico, secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art.14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19.4.2016 nonché ai contratti affidati dopo il 19/4/2016.

Art.15 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 così come modificato dalla Legge Finanziaria 2018, n.205/2017, art. 1) comma 526.